

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 172/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69501** depositato in data 19.03.2024, proposto da A. G., nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gabriele Licata – pec: avvocatolicata@pec.it – con cui elettivamente domicilia in Palermo, C.so Finocchiaro Aprile, n 15;

CONTRO

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580, d'ora innanzi "MEF"), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli e dalla dott.ssa Annamaria Fasone, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché, dalle dottoresse Claudia Seccia, Mariangela Scorsone e Piera Valeria Civiletti, funzionarie del

Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusta delega in atti della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina, 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo e con domicilio digitale presso dcst.dag@pec.mef.gov.it;

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del **17.06.2025** anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha

richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: "*previa consulenza tecnica d'ufficio, voglia annullare i provvedimenti impugnati e, quindi, accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente, con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento*".

II. A fondamento della domanda proposta, il ricorrente esponeva:

a) di essere stato ex assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, oggi in quiescenza;

b) di aver prestato servizio altresì presso la casa circondariale di Palermo "Pagliarelli";

c) di aver richiesto, in data 17 giugno 2021, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in buon controllo non farmacologico*" e di aver presentato, in data 26 aprile 2023, istanza di pensione privilegiata;

d) che, con parere n. 873812022 (posizione n. 128839) reso nell'adunanza n. 3266 del 26 gennaio 2023, il Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi CVCS) aveva sancito la non dipendenza da causa di servizio della richiamata infermità [All. 1] e che, sulla base del parere dell'organo tecnico, il Ministero della giustizia (in data 31 gennaio 2023) aveva decretato il rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, fermo restando che, per l'infermità da cui è affetto, egli sarebbe stato dispensato dal servizio giusta decreto n. 09881/S del 03 maggio 2021 [All. 3].

III. Su tali premesse, il ricorrente ha lamentato la erroneità e la illegittimità del parere reso dall'organo tecnico e, per questa via, delle determinazioni amministrative conseguenti che frustrano ogni possibilità, da parte sua, di conseguire il bene della vita anelato.

IV. Trascritta ampiamente la CTP a firma del Dr. Butera (all. 4 al ricorso), il ricorrente ha contestato pertanto il giudizio reiettivo formato dal CVCS, sommamente ancorato all'affermazione dell'insussistenza del nesso di dipendenza dell'infermità sofferta rispetto ai fatti di servizio "*in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti, nel caso specifico è stata correlata alla paura legata alla problematica Covid-19 ed alla paura di rivolte trai detenuti (come riportato nella domanda dell'istante) che si è innescata su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante*". Diversamente, a dire del ricorrente, gli atti e le situazioni più analiticamente considerate dal proprio consulente suffragano ampiamente opposte conclusioni medico-legali, meglio consistenti nelle seguenti: "*acquisiti gli elementi di valutazione derivanti dall'esame degli atti e dallo studio della eziopatogenesi dell'infermità da cui è affetto l'Assistente Capo in congedo del Corpo di Penitenziaria G. A., è possibile pervenire alle seguenti conclusioni: • l'Assistente Assistente Capo in congedo del Corpo di Penitenziaria G. A. è stato sottoposto prolungatamente*

a fatti di servizio che costituiscono momenti etiopatogenetici delle infermità "Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso (ICD9 309.28)"; • tali menomazioni sono ascrivibili alla Tab. B. • tali fatti, perduranti nel tempo possono e debbono essere considerati, se non la causa unica, almeno concausa efficiente e determinante delle infermità in diagnosi; • pertanto sussiste nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infermità contratta".

V. Alla luce di quanto prospettato – asseritamente atto a dimostrare, peraltro, una pretesa contraddittorietà logico e medico-legale nel parere del CVCS – il ricorrente richiedeva disporsi CTU, conferendosi però incarico a "*organo tecnico terzo ed imparziale possibilmente non Organi della Sanità Militare*" – nonché, ancora in via istruttoria, ordinarsi al Ministero della Giustizia "*il deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in particolare, anche i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della propria carriera*".

VI. In data 31.05.2024, il MEF ha depositato documentata memoria difensiva rappresentando:

a) il proprio difetto di legittimazione passiva, per come già affermato in vicende consimili dalla giurisprudenza contabile;

b) l'infondatezza, nel merito, del ricorso in quanto il G. non avrebbe prospettato peculiari fatti di servizio atti a suffragare il dedotto nesso di dipendenza causale con l'infermità sofferta o, ancora, provato lo stesso rapporto di causalità rilevante *in subiecta materia*. Rammenta il MEF, inoltre, la natura tecnica e vincolante per

l'amministrazione procedente del parere del CVCS, allorché, come in fattispecie, esso risulti logicamente e congruamente motivato;

c) la inammissibilità delle richieste istruttorie *ex adverso* formulate, quale diretta conseguenza di quanto riassunto alla precedente lettera b).

VII. In data 26.06.2024, si è costituito in atti INPS il quale, precisato preliminarmente che in sede amministrativa "*non risulta pervenuta documentazione sanitaria e amministrativa dall'Amministrazione di appartenenza, compreso il Parere del comitato di Verifica relativo all'infermità indicata ed eventuali decreti di riconoscimento di equo indennizzo*", conclude per la infondatezza del ricorso. Fa presente, infatti, che il parere del CVCS ha natura vincolata rispetto agli esiti della domanda amministrativa di privilegio.

VIII. Nel rispetto del termine e dei modi indicati nell'ordinanza del Decidente, resa a verbale dell'udienza del 16.07.2024, il ricorrente ha provveduto a rinotificare (il 18.07.2024) – in vista dell'udienza di rinvio prefissata al 03.12.2024 - al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura distrettuale di Palermo, il ricorso e il DFU originario nonché l'estratto del verbale di udienza del 16.07.2024.

IX. Con ordinanza n. 154/2024, resa all'esito dell'udienza di discussione del 03.12.2024, il Decidente ha:

a) ritenuto che:

- "*la disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF, concernente l'assenza della titolarità del rapporto dal lato passivo, integra questione di merito che ben può essere risolta unitamente alla*

sentenza che definisce il giudizio;

- *la necessità o meno di disporsi CTU, nei sensi richiesti dal ricorrente, può compiutamente apprezzarsi all'esito dell'acquisizione del fascicolo amministrativo, ossia, nei sensi testuali rivendicati dal ricorrente, all'esito del "deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in particolare, anche i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della propria carriera";*

- *"l'omessa costituzione del Ministero della Giustizia – di cui, stante la ritualità della notificazione, va dichiarata la contumacia – ha precluso, sin qui, l'acquisizione degli atti meglio descritti in precedenza, per quanto ciò non possa costituire ostacolo all'ordine giudiziale di acquisire documenti ed informazioni presso l'amministrazione datoriale*;

b) ordinato al Ministero della Giustizia, entro il termine del 15.01.2025, di depositare in giudizio i documenti e gli atti del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - inclusi i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della propria carriera, inclusi quelli attenzionati dal CVCS – da esso definito giusta decreto reiettivo del 31.01.2023 (all. 2 al ricorso) che respinge l'istanza di G.A. del 17.06.2021;

c) fissato l'udienza di discussione del 21.01.2015.

X. In data 16.12.2024, il Ministero della Giustizia ha adempiuto all'incombente istruttorio, versando in atti il fascicolo amministrativo (istanza del 17 giugno 2021; Verbale CMO Messina n. ME122000084

datato 11 gennaio 2022; verbali di idoneità; decreto di dispensa; documentazione sanitaria; foglio matricolare) nonché "promemoria" ricostruttivo del procedimento amministrativo svoltosi per definire l'istanza amministrativa dell'interessato;

XI. Con successiva ordinanza n. 7/2025, il Decidente:

d) considerato che:

- la natura eminentemente tecnica dell'accertamento implicato dalla domanda processuale articolata dal ricorrente - fondata, a sua volta, su un elaborato medico-legale di parte, funzionale ad escludere, in via di principio, che la pertinente istanza istruttoria del G. possa qualificarsi come meramente esplorativa - rendesse opportuno, senza pregiudizio per ogni altra questione, disporsi la CTU richiesta dal ricorrente;
- il suo espletamento andasse demandato all'autorevole ed imparziale (su quest'ultimo punto, cfr. questa Sezione sent. n. 34/2022, con diffusi richiami giurisprudenziali anche d'Appello) CML presso questa Sezione Giurisdizionale cui, quale ausiliario di questa Corte;

e) conferiva l'incarico di esprimere parere medico-legale sul seguente quesito: "*se l'infermità del ricorrente "Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in buon controllo non farmacologico", per la quale egli presentò istanza del 17 giugno 2021, sia da considerarsi effettivamente dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata richiesta dallo stesso il 26 aprile 2023, precisando, in caso affermativo, l'ascrizione tabellare conseguente*";

f) impartiva prescrizioni per l'ordinato svolgimento dell'incombente istruttorio.

XII. In data 09.06.2025, e dunque tempestivamente rispetto al termine del 13.06.2025 assegnato nell'ordinanza istruttoria, il CML ha depositato il parere richiesto e, all'odierna udienza, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve, *in limine*, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del MEF, dandosi seguito all'indirizzo assunto, nella specifica materia, dal locale Giudice di Appello (sent. n. 25/A/2024). Alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva, tuttavia, non può seguire secondo questo Decidente una statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite in favore del MEF quanto, piuttosto, una statuizione che fra queste parti ne disponga la compensazione. In effetti, deve darsi atti dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di appello che, diversamente, afferma la legittimazione passiva del MEF (App., Sez. I, n. 193/2021) sul presupposto che, in vicende consimili, viene pur sempre in discussione la correttezza del parere reso da un organo (il CVCS) funzionalmente dipendente dal medesimo MEF e, dunque, l'esercizio di una competenza amministrativa ad opera di quest'ultima amministrazione.

2. Venendo al merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

3. Il parere del CML, riscontrando il quesito sottoposto alla sua attenzione, perviene alla seguente conclusione: "*le delicate e stressanti _mansioni svolte dal ricorrente durante gli anni di servizio a contatto con i detenuti, comportanti delle notevoli sollecitazioni psichiche, aggravatesi in occasione dell'evento pandemico vissuto in ambito carcerario, agendo su una personalità predisposta, hanno assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante nella genesi della patologia psichiatrica. Per quanto sopra, questa Sezione del CML ritiene che l'infermità del ricorrente "disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in buon controllo non farmacologico" possa essere considerata SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante*". Seguita il parere, ai fini dell'ascrizione tabellare, che "*tale infermità, diagnosticata nel 2020, dopo il congedo per riforma è andata incontro ad un netto miglioramento fino al termine del 2021, epoca in cui ha cominciato a manifestare un buon compenso psicoaffettivo senza terapia farmacologica (come da certificazione del DSM ASP di Palermo datata 10.01.2022). Tale infermità, ormai da considerare pregressa, a parere di questa Sezione del CVL, era da ascrivere alla tab. B per un indennizzo "una tantum" pari ad una annualità di VIII ctg (concordando con l'ascrivibilità proposta dalla CMO di Messina nel verbale dell' 11.01.2022)*".

3.1. Dalla disamina del parere reso, nonché della documentazione di causa, risulta peraltro che il CML abbia espresso la propria valutazione tecnica:

(a) analiticamente considerando la documentazione amministrativo-sanitaria acquisita in atti, nonché i precedenti di

servizio del ricorrente (pp. 1 e 2 del parere, in particolare);

(b) sottoponendo a visita diretta l'interessato (verbale del 04.04.2025, all. 2 all'annesso A al parere) e, ponendo, per l'effetto il giudizio diagnostico come risultato sintetico della disamina degli esiti della medesima visita, dell'anamnesi del paziente e della documentazione medico-legale acquisita;

(c) trasmettendo, in linea con le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 7/2025 del Decidente, la bozza di parere medico-legale alle parti in data 29.04.2025. Alcuna di esse, a quanto consta, ha trasmesso controdeduzioni, né in sede di udienza di discussione ha sostenuto il contrario ovvero, ancora, ha esplicato deduzioni tecniche tese ad avversare le conclusioni del CTU di questa Corte.

3.2. Così stando le cose, deve allora dirsi che il parere di che trattasi è stato rilasciato nel rispetto del contraddittorio fra le parti, nonché all'esito della accurata disamina della situazione fattuale che connota la posizione del ricorrente. Quest'ultima, a sua volta, è stata ricondotta, senza che le parti abbia postulato qualsivoglia contrario avviso, alla ricostruzione scientifica del disturbo dell'adattamento. Su queste basi, il Decidente, come da costante giurisprudenza di legittimità, non è gravata da peculiari sforzi motivazionali allorché intenda recepire le conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario: ciò che, in fattispecie, non può che essere inverato risultando il parere del CML immune da vizi logico-motivazionali e fondato sulla attenta considerazione della documentazione di causa. Nessuna critica di segno opposto promana dalle parti, sempre poste in condizione,

peraltro, di contraddire all'accertamento peritale ed al suo risultato.

4. Per quanto osservato, in accoglimento del ricorso, deve affermarsi che la infermità del ricorrente "Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in buon controllo non farmacologico", di cui all'istanza del 17 giugno 2021, *è* dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile alla tab. B, con conseguente spettanza, in favore del ricorrente, dell'indennizzo "una tantum" pari ad una annualità di VIII ctg., alla cui corresponsione di INPS va disposta condanna, oltre rivalutazione ed interessi legali, computati con il criterio dell'assorbimento, dal dì della domanda amministrativa di pensione di privilegio (26.04.2023).

5. Le spese di lite possono compensarsi fra MEF e ricorrente alla stregua di quanto osservato sub 1. Possono inoltre essere integralmente compensate fra tutte le altre parti del giudizio, alla luce della complessità in fatto della vicenda per la cui risoluzione, infatti, si è imposto il ricorso a CTU.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, non definitamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di giudizio, fra tutte le parti in causa, per le ragioni di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 giugno 2025

Pubblicata il 18 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)